



Comune di Mombercelli

PROVINCIA DI AT

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di febbraio alle ore dodici e minuti trenta nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Gli intervenuti indossano la mascherina prescritta e rispettano le distanze previste durante l'emergenza Covid-19, il Vice Segretario Comunale dott. Domenico Fragalà controlla il possesso e la validità della certificazione verde, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, tutti vengono ammessi alla seduta.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO Ivan - Sindaco	Sì
2. GONELLA Moreno - Vice Sindaco	Giust.
3. GAGLIARDI Lorenzo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento del Vice Segretario Comunale Dott. Domenico Fragalà il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRERO Ivan assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 33 del D.L. 30/042019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- il comma 1 del predetto art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla L. 30/12/2018, n. 145»;

- il comma 2 del predetto art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della L. del 27/12/2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, . Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020;

DATO atto che il Comune di Mombercelli intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente;

CONSIDERATI, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

PRESO ATTO che, nell’anno 2021 si è registrata la cessazione di n. 1 dipendente cat. C3, e che nel corso del 2022, sarà collocato a riposo per anzianità di servizio n. 1 dipendente categoria D6, responsabile tecnico, per cui si rende necessaria, per la funzionalità del servizio tecnico, la sua sostituzione;

RICHIAMATI i c. 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

TENUTO CONTO che il D.M. 17/03/2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2022, ai sensi del D.M. 17/03/2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2018/2020);
- ai sensi dell’art. 3, D.M. 17/03/2020, il Comune di Mombercelli appartiene alla fascia demografica C (popolazione al 31/12/2021: n. 2118 abitanti);

RILEVATO che sulla base della Tabella 1 dell’art. 4, D.M. 17/03/2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%;

VERIFICATO che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2018/2019/2020, il valore della soglia percentuale per il Comune di Mombercelli è pari al 24,40 come verificabile dal prospetto allegato alla presente delibera (All. 1);

PRESO ATTO che tale valore è inferiore al valore soglia di virtuosità del 27,60%;

RICHIAMATO il c. 2 dell’art. 4 D.M. 17/03/2020 a norma del quale: “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.

VISTO che ai sensi dell’art.5 D.M del 17/03/2020 l’Ente può incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nell’anno 2020 in misura non superiore al 28% ma, comunque, fino al raggiungimento del limite del valore soglia del 27,60%;

PRESO ATTO:

- che il personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso è il seguente:

Categoria giuridica	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria D3	0	0	0
Categoria D1	2	2	0

Categoria C	3 (1 part-	3	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria A	0	0	0
TOTALE	7	7	0

-che l'incremento teorico della spesa, come da allegato 1, è pari a € 51.223,59, ma che comunque non può superare la spesa per il triennio 2011-2013 pari a € 356.972,49,

-che sulla base delle proiezioni la spesa del personale 2022 è prevista, tenuto conto del personale in servizio, in € 321.319,80 e che pertanto è possibile prevedere l'assunzione di n. 1 unità di personale categoria C la cui spesa è quantificabile in € 29.995,62 oneri e contributi compresi (Allegato 2);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

ATTESO che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12 u.s. inferiore al valore medio definito dal D.M. 10/03/2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/151;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Azioni Positive per le Pari opportunità. Triennio 2022/2024;

RILEVATO che in corso d'anno è consentita l'eventuale modifica a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO, altresì, il C.C.N.L. stipulato in data 21/05/2018, per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere in data 07/02/2022 prot. n.629 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17/03/2020;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale ed in particolare il comma terzo;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole del Vice Segretario Comunale a sensi artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., e della ricognizione delle eccedenze di

personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;

2. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:

ANNO 2022

<u>Dipendente</u>	<u>Cat</u>	<u>Decorrenza presunta</u>	<u>Modalità reclutamento</u>
Assunzione a tempo indeterminato e parziale (n.36 ore settimanali) di n. 1 tecnico comunale	C	1° giugno 2022	Mobilità/utilizzo graduatoria altro ente/concorso
Assunzione a tempo indeterminato (n.36 ore settimanali) di n. 1 tecnico comunale per sostituzione personale	D	1° novembre 2022	Mobilità/utilizzo graduatoria altro ente/concorso

ANNO 2023 nessuna nuova assunzione ad eccezione di eventuale sostituzione di personale cessato.

ANNO 2024 nessuna nuova assunzione ad eccezione di eventuale sostituzione di personale cessato.

3. di dare atto che detto Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 risulta coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il nuovo quadro normativo vigente di cui al D.M. del 17/03/2020;

4. di autorizzare in via generale la sostituzione del personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivazione, successivamente alla presente deliberazione, con personale di pari o inferiore categoria economica, al fine di mantenere invariata la spesa del personale;

5. di autorizzare per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

6. di dare atto che l'All. 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto;

7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

9. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Mombercelli per quindici giorni consecutivi e che diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

* * * * *

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ivan Ferrero*

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE Dott. Domenico Fragalà*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(FERRERO Ivan)

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
f.to(VICE SEGRETARIO COMUNALE)

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addi IL SEGRETARIO
COMUNALE

N. ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per i prossimi 15 giorni consecutivi.

Lì

IL RESPONSABILE
(dott. Domenico Fragalà)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile del Servizio, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Lì 14/02/2022

IL RESPONSABILE
F.to (dott. Domenico Fragalà)

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Fragalà)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data,

Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, _____

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico Fragalà

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione.

Lì

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Lì

Il Responsabile del Servizio

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 151, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n.267.

Lì

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Domenico Fragalà)*